

S T A T U T O

DENOMINAZIONE

Art. 1

Cooperazione Salute, Società di Mutuo Soccorso (SMS) e Ente di mutua assistenza sanitaria del Terzo Settore (ETS), è una Società che ha per scopo la solidarietà e il mutuo soccorso senza fine di lucro. Essa venne promossa e costituita dalla Federazione Trentina della Cooperazione il 26 gennaio 1998 con la denominazione "COOPERAZIONE SALUTE SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO". Il 13 novembre 2013, a seguito della delibera del Consiglio nazionale della Confederazione Cooperative Italiane (in seguito denominata "Confcooperative") in cui è stato approvato il Progetto Mutualistico Nazionale, Cooperazione Salute è diventata la Società di Mutuo Soccorso Nazionale di riferimento del sistema cooperativo di Confcooperative con la denominazione "Cooperazione Salute SMS ETS".

Essa è regolata dalla L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche e dal Codice del Terzo Settore D.lgs. 117/17.

SEDE E DURATA

Art. 2

La Società ha durata illimitata. Ha la sua sede legale ed operativa in Trento e con delibera dell'organo amministrativo possono essere istituite sedi secondarie ed uffici in altre località.

SCOPI

Art. 3

Cooperazione Salute è una Società di Mutuo Soccorso che ha per scopo la solidarietà sociale e sanitaria ed opera, senza alcun scopo di lucro, a favore dei propri soci e loro familiari, intendendo far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità con specifica, ancorché non esclusiva, attenzione al settore sanitario. Essa si propone di perseguire finalità di interesse generale, sulla base del principio costituzionale di sussidiarietà operando esclusivamente nei settori di attività previsti dalla legge 15 aprile 1886 n. 3818 e nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali:

- a) erogazione di trattamenti e prestazioni sociosanitarie nei casi di infortunio, malattia ed invalidità al lavoro, nonché in presenza di inabilità temporanea o permanente;
- b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
- c) erogazione di servizi di assistenza familiare o di contributi economici ai familiari dei soci deceduti;
- d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai soci che si trovino in condizione di gravissimo disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari e in assenza di provvidenze pubbliche;
- e) l'istituzione o la gestione dei fondi sanitari integrativi

di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, promossi anche da associazioni di categoria, da contratti e accordi collettivi e da lavoratori autonomi e liberi professionisti;

f) promuovere attività di carattere educativo e culturale dirette a realizzare finalità di prevenzione sanitaria e di diffusione dei valori mutualistici.

Per il raggiungimento degli scopi sociali la Società:

1) può stipulare atti e contratti di ogni genere, compresi acquisti immobiliari per sedi e uffici e strutture sanitarie;

2) può stipulare accordi:

- con società di servizi specializzate nel settore sanitario, socio assistenziale e assicurativo;

- con strutture ospedaliere, istituti di cura pubblici o privati, centri polispecialistici e laboratori di analisi e diagnostica strumentale;

- con ordini professionali di medici specialistici, centri di assistenza infermieristica o domiciliare, enti ed associazioni del volontariato;

- con aziende produttrici per la fornitura di presidi ortopedici e terapeutici;

- con stabilimenti o istituti termali, alberghi e pensioni, al fine di realizzare condizioni vantaggiose sia per la cura che per il soggiorno;

3) attua ricerche e studi, cura pubblicazioni, organizza seminari e campagne di diffusione, istituisce corsi nel settore assistenziale;

4) promuove ogni altra iniziativa utile al conseguimento degli scopi sociali.

La Società può stipulare convenzioni con enti pubblici e privati e compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie atte a favorire il raggiungimento degli scopi sociali avvalendosi di tutte le provvidenze e agevolazioni di legge.

La Società, inoltre, può promuovere la costituzione di altre Società o assumere interessenze, partecipazioni in enti o Società che svolgono attività integrative, partecipare a consorzi, aggregare organismi mutualistici e associativi per attuare servizi comuni e per rendere più efficace la propria azione, nonché promuovere e partecipare alla costituzione di Società di Mutuo Soccorso territoriali nell'ambito del progetto mutualistico nazionale del sistema cooperativo di Confcooperative.

ART. 4

Rapporti esterni ed adesioni

La Società aderisce a Confcooperative in qualità di ente a carattere nazionale e può stabilire rapporti con organismi mutualistici similari, sia a livello regionale, nazionale che internazionale. La Società può inoltre aderire ad altre società, enti, consulte e consorzi nel campo della mutualità,

della cooperazione e del volontariato.

**SOCI -AMMISSIONE -SCIoglimento DEL RAPPORTO SOCIALE -
RECESSO-ESCLUSIONE-SOSPENSIONE-DECADENZA-DOVERI E DIRITTI**

Art. 5 - Soci

Numero, categorie e requisiti dei soci

Il numero dei soci è illimitato.

I soci si distinguono nelle seguenti categorie:

- 1) soci ordinari;
- 2) soci convenzionati;
- 3) soci beneficiari;
- 4) soci sostenitori.

Sono **soci ordinari** tutti i cittadini della Repubblica italiana o cittadini stranieri residenti in Italia, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, per sé o per i propri famigliari.

Sono **soci convenzionati** altre società di mutuo soccorso e casse di assistenza sanitaria integrativa che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, a condizione che i membri persone fisiche di queste siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Società, nonché i Fondi sanitari integrativi richiamati all'art. 2 L. 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche, che ne facciano richiesta attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione, in rappresentanza degli assistiti iscritti.

Sono **soci beneficiari** i lavoratori, i dipendenti, i collaboratori, gli amministratori, gli associati, gli iscritti, i clienti, o categorie di essi che per il tramite delle proprie Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza, siano stati iscritti alla società attraverso la sottoscrizione del modulo di adesione.

La qualifica di **socio beneficiario** viene acquisita automaticamente (per sé e per i famigliari beneficiari delle prestazioni, ove previsto dalla copertura sanitaria), al momento dell'accettazione della domanda presentata da parte della Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di cui fanno parte. Sono considerati altresì Soci beneficiari anche le persone facenti parte del nucleo familiare dei Soci ordinari e beneficiari che abbiano fatto richiesta di Sussidi per i famigliari stessi. In tal caso, i famigliari medesimi manterranno la qualifica di Soci beneficiari sino alla scadenza della copertura sanitaria che ha riconosciuto il diritto alle prestazioni.

Sono **soci sostenitori** le persone fisiche e giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali. Essi tuttavia non godono dell'erogazione dei sussidi sociali e non hanno diritto ad alcuna remunerazione a fronte delle proprie contribuzioni.

Ammissione a socio

Possono essere ammessi a soci i soggetti o gli enti aventi i requisiti di cui al presente articolo, e che, all'atto della

sottoscrizione della domanda, accettino integralmente le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi annui e della eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

L'ammissione a socio può avvenire anche in forma collettiva tramite Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti ai quali, per legge, per disposizioni statutarie, in base a contratti di lavoro, regolamenti, convenzioni, mandati collettivi o singoli sia stato attribuito il potere o la facoltà di sottoscrivere forme di assistenza sanitaria integrativa, i quali, all'atto della sottoscrizione della domanda di ammissione, accettino integralmente in proprio nome e per conto dei rispettivi appartenenti le norme statutarie e del regolamento, nonché le norme di attuazione della copertura sanitaria attivata, compresi gli importi e le modalità di pagamento anticipato dei contributi associativi e dell'eventuale quota di iscrizione una tantum stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

Il vincolo sociale si costituisce dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stato versato il primo contributo associativo anticipato. Il socio viene iscritto nel libro soci nella rispettiva categoria di appartenenza.

Qualora cessi il rapporto sociale con un socio convenzionato, nonché nel caso in cui abbia a cessare per qualsiasi motivo l'adesione effettuata in modo collettivo in favore dei soci beneficiari, i dipendenti, collaboratori, amministratori, associati, iscritti o clienti del medesimo possono essere iscritti tra i soci ordinari a condizione che richiedano autonomamente l'adesione e si conformino alle previsioni statutarie e regolamentari dedicate ai soci ordinari.

L'eventuale diniego all'ammissione deve essere motivato e notificato all'aspirante socio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro trenta giorni dalla relativa delibera.

Scioglimento del rapporto sociale.

Lo scioglimento del rapporto sociale - che avviene per morte, recesso, esclusione o decadenza - determina la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il socio e la Società.

Recesso del socio

Il socio può recedere dalla Società nei casi e con le modalità previste dalle norme del Codice Civile in materia di società cooperative in quanto compatibili, ferma l'eventuale diversa disciplina per i soci convenzionati prevista nel regolamento o specifica convenzione disciplinante lo scambio mutualistico e salvo il caso di recesso effettuato collettivamente con riguardo ai soci beneficiari delle relative Società, Associazioni, Aziende, Sindacati ed Enti di appartenenza. Spetta al consiglio di amministrazione constatare, entro

sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Il socio receduto non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali, fatta eccezione per i sussidi eventualmente spettanti.

Esclusione del socio

Cause

Può essere escluso dalla Società, per deliberazione del Consiglio di Amministrazione, il socio a carico del quale risultasse:

- a) che è stato condannato anche in via non definitiva a pene detentive, escluse le condanne per reati colposi;
- b) che ha usato qualsiasi mezzo illecito documentato per carpire alla Società sussidi e indennità;
- c) che ha recato volontariamente comprovati danni alla Società;
- d) che, incaricato di custodire od amministrare il patrimonio e i fondi sociali, ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa;
- e) che violi con gravi inadempienze le obbligazioni che gli derivano dallo Statuto, dal Regolamento applicativo e dalle deliberazioni regolarmente prese dalla Assemblea dei soci e dagli altri organismi sociali preposti; si considera comunque grave l'inadempimento del socio in caso di lesione in qualsivoglia modo dell'interesse e/o dell'immagine sociale attraverso comportamenti anche solo potenzialmente dannosi di particolare gravità o ripetuti nel tempo aventi carattere sostanzialmente emulativo e/o estranei o contrari allo scopo e alla missione mutualistica della Mutua;
- f) la mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla società.
- g) morosità del socio nel pagamento delle quote di iscrizione e/o contributi, per un periodo non superiore a sei mesi.

Modalità di comunicazione ed efficacia della delibera

La delibera di esclusione, debitamente motivata, è comunicata al socio per raccomandata con avviso di ricevimento o altro mezzo idoneo che ne garantisca la conoscibilità.

L'esclusione ha effetto dalla data di annotazione della relativa delibera nel libro dei soci.

Effetti dell'esclusione

Il socio escluso dalla Società non ha diritto al rimborso dei contributi pagati né a qualsiasi quota dei fondi sociali.

Decadenza da socio

Il socio che, anche dopo sollecito da parte della Società, è moroso per più di sei mesi nel pagamento del contributo associativo decade da socio, perde ogni diritto e viene

cancellato dai ruoli sociali. Potrà rientrare a far parte della Società, per una sola volta e soltanto come nuovo socio, osservando tutte le disposizioni dello Statuto riguardanti le nuove ammissioni. La sua anzianità verrà in tal caso computata dal giorno della sua riammissione.

Sospensione del socio

La qualifica di socio è sospesa in caso di ritardo nel versamento della quota di iscrizione e dei contributi, oltre al quindicesimo giorno successivo alla richiesta di versamento.

La sospensione permane fino a quanto il socio non abbia regolarizzato la propria posizione verso la società.

Art. 6 - Doveri

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza del presente Statuto, del Regolamento applicativo, delle specifiche norme di attuazione della copertura sanitaria attivata e di tutte le deliberazioni regolarmente prese dagli organi statutari. Altresì, tutti i soci sono tenuti al versamento anticipato della quota di iscrizione e dei contributi periodici dovuti così come determinati dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla propria categoria di appartenenza ed alla copertura sanitaria attivata.

Art. 7 - Diritti

Soci ordinari

Tutti i soci ordinari, che siano in regola con i versamenti a qualsiasi titolo dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare a tutti i programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società, nei termini ed alle condizioni previste dai regolamenti applicativi.

I soci ordinari, che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Non possono ricoprire cariche sociali:

- a) gli eletti a cariche istituzionali, sindacali e di partito nei limiti disciplinati dal regolamento applicativo;
- b) i dipendenti della Società;
- c) i locatari di immobili, sia civili che commerciali, di proprietà della Società;
- d) tutti coloro che abbiano interessi diretti, indiretti e/o contrari alle finalità e scopi della Società.

Soci convenzionati

I soci convenzionati hanno diritto di partecipare - e far partecipare in forma mediata i propri associati/iscritti - ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento. I soci convenzionati, se

in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi per conto dei rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti o clienti in conformità al rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, esprimono nella Assemblea un voto ogni 10.000 rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti o clienti sino ad un massimo di 5 voti e possono essere eletti alle cariche sociali.

Soci beneficiari

I soci beneficiari, per i quali le rispettive Società, Associazione, Azienda, Sindacato ed Ente di appartenenza abbiano provveduto al regolare versamento dei contributi dovuti alla Società e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione o non risultino sospesi, hanno diritto di partecipare ai programmi ed attività mutualistiche realizzati dalla Società secondo il rispettivo contratto, accordo o regolamento aziendale o atto di convenzione, nei termini ed alle condizioni previsti dall'apposito regolamento.

Soci sostenitori

I soci sostenitori che hanno effettuato conferimenti patrimoniali, a titolo di liberalità, per il raggiungimento degli scopi sociali e purché siano iscritti nel libro soci da almeno 90 giorni, hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

Art. 8

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dal fondo sociale formato dalle quote di iscrizione versate dai soci;
- b) dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione;
- c) da ogni altra riserva, fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- d) dal fondo di garanzia per i progetti mutualistici territoriali formati dall'accantonamento di eventuali avanzi di gestione a livello territoriale;
- e) da donazioni ed atti di liberalità, da proventi di lasciti, da sovvenzioni, da partecipazioni ed ogni altro contributo pubblico o privato, anche preservando e dando attuazione alle finalità eventualmente indicate dal donatore o dal *de cuius*, se compatibili con l'attività della Società e ammettendo la segregazione del suddetto patrimonio;
- f) da fondi eventualmente erogati da soci sostenitori.

Le disponibilità finanziarie del patrimonio sociale sono generalmente impiegate in immobili, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato e in depositi presso Istituti di credito e/o in altre forme di investimento che garantiscano la consistenza patrimoniale.

Il patrimonio sociale è indivisibile tra i soci.
In particolare la società non può destinare il patrimonio sociale a fini diversi da quelli statutari né può distribuire ai soci anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve della società, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così attribuiti alle riserve, fondi ed accantonamenti di cui all'art. 8.

Il rendiconto consuntivo, corredato dalla relazione del Consiglio di Amministrazione sull'andamento della gestione sociale e sul conseguimento degli scopi mutualistici e dalla relazione del Collegio dei Sindaci, deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci, entro sei mesi dal termine dell'anno cui si riferisce.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Art. 10

Sono organi della Società:

- 1) l'Assemblea dei soci
- 2) il Consiglio di Amministrazione
- 3) il Presidente
- 4) il Collegio sindacale

ASSEMBLEA

Art. 11

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

All'assemblea ordinaria spetta:

- 1) approvare il bilancio annuale;
- 2) approvare il bilancio sociale se ricorrono i presupposti di legge di cui all'articolo 14 del D.lgs. 117/2017;
- 3) eleggere il Consiglio di Amministrazione e l'organo di controllo;
- 4) approvare, su proposta del Consiglio di Amministrazione, i regolamenti;
- 5) stabilire la misura del compenso per i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale;
- 6) trattare tutti gli argomenti attinenti la gestione sociale ad essa affidati dalla legge, dallo statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12

Hanno diritto al voto in assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che siano in regola con il pagamento della eventuale quota di iscrizione e dei contributi associativi.

Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della società, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

Ogni socio non può ricevere più di cinque deleghe.

Ciascun **socio convenzionato** di cui all'art. 7 ha diritto ad

esprimere nella Assemblea un voto ogni 10.000 rispettivi dipendenti, collaboratori, associati, iscritti, clienti sino ad un massimo di 5 voti. Un socio convenzionato può farsi rappresentare da un altro socio convenzionato mediante delega scritta. Nessun socio convenzionato può rappresentare più di un socio convenzionato.

Art. 13

L'assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno, deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 giorni nei casi previsti nel secondo comma dell'art. 2364 cc, nonché ogni qualvolta il consiglio di amministrazione lo riterrà utile e potrà essere tenuta anche in tele e/o videoconferenza.

L'assemblea è convocata oltre che dal Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta del Collegio Sindacale o di almeno il 20% dei soci aventi diritto al momento della richiesta stessa. La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La convocazione dell'assemblea deve essere pubblicata sull'albo della Società presso la sede legale, o comunicata ai soci almeno 15 giorni prima mediante lettera a ciascun socio, spedita anche per via telematica, ovvero con pubblicazione dell'avviso di convocazione sul quotidiano La Repubblica o Il Corriere della Sera ovvero sulla Gazzetta Ufficiale.

L'avviso deve contenere l'indicazione della data e del luogo della riunione, l'ordine del giorno, l'ora della prima e della seconda convocazione, che non potrà essere fissata in ogni caso nello stesso giorno della prima.

Art. 14

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti.

L'assemblea è presieduta dal Presidente, dal Vicepresidente in sua assenza, oppure da altro amministratore o socio designato dagli intervenuti in caso di assenza di entrambi.

Il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario scegliendolo anche tra i non soci. Delle riunioni è redatto processo verbale da firmarsi dal Presidente o suo sostituto in sua assenza e dal Segretario.

Art. 15

Con riferimento all'articolazione territoriale di Confcooperative, quando nelle regioni la Società abbia almeno un terzo dei soci totali, o nei casi in cui divenisse obbligatorio ai sensi di legge, l'assemblea dei Soci può essere

costituita da delegati eletti in assemblee separate, che hanno luogo a livello territoriale.

Il regolamento di attuazione del presente articolo dovrà uniformarsi alle seguenti indicazioni:

- a) le assemblee separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell'assemblea generale e per l'elezione dei propri delegati a quest'ultima;
- b) le assemblee separate sono convocate con il medesimo avviso dell'assemblea generale;
- c) la data di convocazione dell'ultima delle singole assemblee separate deve precedere di almeno 7 giorni quella fissata per la prima convocazione dell'assemblea generale;
- d) ciascuna assemblea separata è presieduta da un componente il Consiglio di Amministrazione o da un socio dallo stesso Consiglio designato appartenente al territorio cui si riferisce l'assemblea separata;
- e) alle assemblee separate si applicano le medesime disposizioni che regolano lo svolgimento dell'assemblea generale;
- f) ogni assemblea separata elegge i propri delegati all'assemblea generale, scegliendoli fra i soci, nella proporzione di uno ogni 100 o frazione del totale dei soci presenti, anche per delega, nell'adunanza;
- g) i delegati rappresentano il numero complessivo dei soci dell'assemblea separata, ognuno proporzionalmente ai voti avuti;
- h) Ove nominati i delegati all'assemblea generale sono strettamente vincolati ad esprimere il loro voto secondo il mandato ricevuto dall'assemblea separata che li ha eletti;
- i) Ciascun delegato può farsi rappresentare da un altro delegato mediante delega scritta. Nessun delegato può rappresentare più di cinque delegati. I Delegati possono ricevere deleghe esclusivamente da altri delegati;
- l) si applicano in quanto compatibili le norme di cui all'art. 2540 del codice civile.

Art. 16

L'assemblea straordinaria delibera:

- 1) sulle modifiche statutarie;
- 2) sullo scioglimento della Società;
- 3) sulla nomina dei liquidatori.

All'assemblea straordinaria si applicano tutte le norme previste dal presente statuto per l'assemblea ordinaria in materia: di valida costituzione, di diritto di voto, di procedure per la convocazione, di svolgimento dei lavori, di votazioni e di eventuale partecipazione di delegati eletti dai soci.

L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei soci presenti, mentre in seconda convocazione le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti.

Per la delibera di cui al punto 1) l'assemblea delibererà con il voto favorevole di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei soci presenti all'assemblea stessa.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 17

Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di definire gli indirizzi operativi della Società, di provvedere alla gestione della stessa in conformità delle leggi, dello statuto e dei regolamenti, assumendo tutte le deliberazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente riservate all'assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 ad un massimo di 15 membri eletti dall'Assemblea; l'Assemblea stabilisce anche il numero dei Consiglieri.

I lavori assembleari sono regolati secondo le norme stabilite da apposito regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed è rinnovabile.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione nomina tra i suoi membri il presidente e sino ad un massimo di due Vice-presidenti, di cui uno vicario. Il consiglio di amministrazione può delegare, con specifica deliberazione, parte delle proprie attribuzioni al presidente e/o ad uno o più degli amministratori.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere favorevole del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a chi, tra i suoi componenti, è chiamato di volta in volta a svolgere specifici incarichi suppletivi e operativi a carattere continuativo a favore della Società.

Spetta al Consiglio di Amministrazione predisporre l'attività istruttoria e proporre all'Assemblea l'adozione di regolamenti e di eventuali modifiche statutarie.

Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione possono essere svolte anche da una persona non componente del Consiglio stesso.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri, sia di carattere ordinario che straordinario, per la gestione della Società, ad eccezione di quelli che per legge o per statuto sono riservati all'assemblea dei Soci.

Art. 18

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle sue attribuzioni ad uno o più membri, oppure ad un Comitato esecutivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 membri del Consiglio, tra cui il Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione può istituire comitati tecnici, stabilendone la composizione e le attribuzioni.

Art. 19

Il consiglio d'amministrazione si riunisce in seduta ogni qualvolta ne sia ravvisata la necessità dal presidente o da chi lo sostituisce o ne sia fatta richiesta da un terzo dei suoi

membri o dal collegio sindacale.

La convocazione avviene mediante invito del presidente o di chi lo sostituisce, comunicata ai membri il consiglio d'amministrazione ed ai membri il collegio dei sindaci almeno tre giorni prima della riunione; tuttavia, in casi d'urgenza e necessità, è consentito al presidente di derogare al predetto termine.

L'avviso di convocazione deve essere corredato dall'ordine del giorno da cui dovranno risultare tutti gli argomenti che s'intendono trattare.

Il consiglio d'amministrazione delibera validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei consiglieri e a maggioranza assoluta dei presenti. Le decisioni riguardanti la convocazione dell'Assemblea straordinaria o le proposte di adozione/modifica dei regolamenti vanno assunte con la presenza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei consiglieri in carica ed a maggioranza di almeno i 4/5 (quattro/quinti) dei presenti.

Se uno o più consiglieri hanno interesse, per conto proprio o di terzi, in una determinata operazione della società, si applicano le disposizioni dell'art. 2391 del codice civile. Le delibere sono fatte risultare dal verbale, firmato dal presidente e dal segretario.

PRESIDENTE

Art. 20

Il Presidente:

- 1) ha la rappresentanza legale della Società;
- 2) convoca l'assemblea dei soci;
- 3) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione ed il Comitato esecutivo;
- 4) cura l'attività complessiva della Società in modo che essa si svolga in conformità delle leggi, dello statuto, dei regolamenti interni, delle linee programmatiche stabilite dall'assemblea ed in attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- 5) formula al Consiglio di Amministrazione le indicazioni nominative per l'attribuzione degli incarichi previsti dallo statuto.

COLLEGIO SINDACALE

Art. 21

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea, che ne nomina il presidente. I sindaci devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2397 del codice civile.

Essi restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

I sindaci sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di

durata del loro ufficio.

Qualora dovesse essere obbligatorio per legge, al collegio sindacale, o ad altro soggetto ritenuto idoneo per legge, sarà attribuito anche il controllo contabile; in tal caso esso dovrà essere integralmente composto di revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il ministero della giustizia.

REGOLAMENTI

Art. 22

Il funzionamento della Società è disciplinato da appositi regolamenti approvati dall'assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.

NORME FINALI - LIQUIDAZIONE

Art. 23

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Trento, il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e componenti l'organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

La soppressione e la modifica della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 (novanta) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi del presente statuto.

Art. 24

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società deve provvedere alla nomina dei liquidatori stabilendone i poteri. Il patrimonio residuo al termine della liquidazione sarà devoluto interamente a favore di altra società di mutuo soccorso ovvero ad uno dei Fondi mutualistici ai sensi di legge.

Art. 25

Per quanto non regolato dal presente statuto valgono le disposizioni della legge 3818/1886 e successive modifiche, le disposizioni in materia di enti di terzo settore di cui al D.lgs. 117/2017, nonché le disposizioni del codice civile applicabili e ogni altra normativa al tempo vigente.

Trento, 27 giugno 2018

F.to: Michele Odorizzi

F.to: Marco Dolzani (L.S.)